Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 marzo 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Norme per la partecipazione democratica alle scelte di politica militare ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Muzio Clementi n. 68/*A*, presso Coordinamento nazionale dei comitati per la pace.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 marzo 1984, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Norme per l'indizione di un referendum popolare straordinario sulla installazione a Comiso di missili a testata nucleare ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Muzio Clementi n. 68/*A*, presso Coordinamento nazionale dei comitati per la pace.

(1781)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1055.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 114, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filologia italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1056.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 115 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è inserito l'insegnamento di « biologia marina ».

Art. 117 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è inserito l'insegnamento di « biologia marina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1057.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

archeologia dell'Africa romana e antichità provinciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1058.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 109, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica tossicologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. **1059.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 88, relativo al corso di laurea in ingegneria, al punto *c*) riguardante gli « insegnamenti propri dei singoli indirizzi a scelta sul piano locale » nella sezione

edile nei due indirizzi di cui alle lettere *a*) indirizzo « architettura e pianificazione » e *c*) indirizzo « produzione e direzione opere edili » è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

progettazione architettonica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 83

LEGGE 27 marzo 1984, n. **42**.

Proroga del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra », concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211, è confermato per il quinquennio 1984-88 e stabilito nella misura di lire 500 milioni per anno.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo all'Associazione Italia Nostra per il quinquennio 1984-88 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 28 marzo 1984, n. **43**.

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 dal Comitato interministeriale dei prezzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1984, n. **44**.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Vista la direttiva n. 81/578 del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 82/532/CEE del 19 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 84/186/CEE del 26 marzo 1984, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonché regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;

Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e della commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni agricole;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 31 marzo 1984;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, e prorogato al 31 marzo 1984 con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della sanità, il termine di cui al precedente articolo 1 può essere differito per adeguarlo ad eventuale analogo differimento disposto con direttiva comunitaria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 32

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1984.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi, da concedersi da parte della Cassartigiana e delle regioni, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare le disposizioni del capo VI relative al credito all'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1983, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 284, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane veniva fissato nella misura del 20 per cento annuo posticipato per il periodo residuo dell'anno 1983;

Considerato che il tasso fissato con il menzionato decreto, per effetto della evoluzione intervenuta nel mercato, deve essere ora rideterminato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato, con decorrenza 1° marzo 1984, nella misura del 19,20% per le operazioni primarie di durata fino a cinque anni e del 19% per le operazioni primarie di durata oltre i cinque anni.

I tassi suindicati potranno essere modificati in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 306

(1740)

DECRETO 1° marzo 1984.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 2 maggio 1983, registrato alla Corte dei Conti il 14 maggio 1983, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 153, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (Casse di risparmio), veniva fissato nella misura del 20 % annuo posticipato per il residuo dell'anno 1983;

Considerato che il tasso fissato con il menzionato decreto, per effetto della evoluzione intervenuta nel mercato, deve essere ora rideterminato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero, è determinato, con decorrenza 1° marzo 1984, nella misura del 19 % annuo posticipato.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (Casse di risparmio) e potrà esser modificato in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 307

(1741)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 marzo 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 7 gennaio 1983 concernente il prezzo minimo per il produttore agricolo e la compensazione finanziaria per il trasformatore validi per le arance ed i limoni della campagna 1983-84.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifiche;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1983 concernente disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 13 gennaio 1983;

Considerata la necessità di aggiornare per la campagna 1983-84 il riferimento alla disciplina comunitaria che determina il prezzo minimo per il produttore agricolo e la compensazione finanziaria per il trasformatore;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Al fine di attualizzare il riferimento alla normativa comunitaria che disciplina il prezzo minimo per il produttore agricolo e la compensazione finanziaria per il trasformatore, l'indicazione, congiunta o separata, dei regolamenti (CEE) n. 1815/82 della commissione del 7 luglio 1982 e n. 1345/82 della commissione del 28 maggio 1982, posta agli artt. 4, 7, 12, 21 e 23 del decreto ministeriale 7 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 13 gennaio 1983, è sostituita, in forma corrispondente e per prodotto, con quella dei regolamenti (CEE) n. 2507/83 della commissione del 7 settembre 1983 e n. 1648/83 della commissione del 20 giugno 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle forèste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(1742)

DECRETO 24 marzo 1984.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 gennaio 1983 concernente disposizioni sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 208/70 della commissione del 4 febbraio 1970, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance, e successivi regolamenti di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni e successivi regolamenti (CEE) di completamento e di modifica;

Visto il regolamento (CEE) n. 1045/77 della commissione del 18 maggio 1977, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni e successivi regolamenti (CEE) di modifica;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1983 concernente disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 13 gennaio 1983;

Ritenuto necessario modificarlo in alcuni punti per le esigenze di applicazione alle realtà amministrative e di disponibilità dei funzionari dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 7 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 13 gennaio 1983 è così modificato:

al punto *B*) dell'art. 4, dopo le parole: « l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) », vanno aggiunte tra virgole le parole: « ovvero le regioni »;

il primo capoverso del secondo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: « - l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali overo altri elementi idonei ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona fisica; elenco dei soci con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate e relativi dati catastali ovvero altri elementi idonei ad individuare le superfici stesse, se trattasi di persona giuridica »;

il testo del primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente: « Le regioni assicurano l'esercizio delle verifiche ad esse demandate ai sensi dell'art. 4, punto *A*), quarto e quinto trattino, eventualmente punto *B*), primo e secondo trattino, del presente decreto. A tal fine promuovono la costituzione di gruppi di accertamento di cui fanno parte funzionari, non necessariamente della carriera direttiva, designati fra quelli delle regioni, dell'Ente regionale di sviluppo in agricoltura e degli altri enti vigilati dalla regione medesima. Di ciascun gruppo fa parte un funzionario professionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), ovvero un funzionario professionale della regione nei casi in cui non sia possibile la presenza di quello dell'ICE, per i compiti assegnati ai sensi dell'art. 4, punto *B*), del presente decreto »;

al primo comma dell'art. 10, all'ottavo rigo, dopo le parole: « per il commercio estero », aggiungere le parole, tra virgole: « salvo la non partecipazione dell'Istituto stesso ai gruppi di accertamento di cui al precedente art. 8 »;

al terzo comma dell'art. 11, al quarto rigo, dopo le parole: « agli enti sopra indicati », aggiungere, tra virgole, le parole: « durante la campagna, se del caso, all'Istituto nazionale per il commercio estero »;

al primo comma dell'art. 13, al secondo rigo, dopo le parole: « competente per territorio », aggiungere, tra virgole, le parole: « ovvero la regione competente »;

all'art. 21, ultimo comma, al terzo rigo, dopo la parola: « ICE », aggiungere le parole: « o se del caso dalla regione »;

all'art. 23, ultimo comma, quarto rigo, dopo le parole: « Istituto nazionale per il commercio estero », aggiungere, tra virgole, le parole: « o se del caso dalla regione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(1743)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 marzo 1984.

Dichiarazione di sismicità di alcune zone della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 marzo 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con il voto n. 304 espresso nell'adunanza del 19 giugno 1981, che qui integralmente si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati di sismicità ha espresso parere favorevole alla classificazione sismica dei comuni della regione Lombardia elencati in dispositivo;

Sentita la regione Lombardia con lettere n. 535/1 e n. 665 rispettivamente in data 11 giugno 1981, e in data 21 luglio 1981;

Considerato che con lettera n. 792 del 20 novembre 1982 si sollecitava la regione a far conoscere con ogni tempestività il proprio avviso, con l'avvertenza che in mancanza di risposta entro trenta giorni sarebbe stato emanato il decreto interministeriale di classificazione e riclassificazione delle zone sismiche;

che la regione con lettera n. 23056 in data 8 dicembre 1982 chiedeva chiarimenti in ordine alla sismicità del comune di Preseglie (Brescia);

che detti chiarimenti sono stati dati con telegramma n. 66 in data 21 gennaio 1983;

che con telegramma del 18 ottobre 1983, n. 656, con espresso richiamo alla lettera n. 792 del 20 novembre 1982 veniva ancora sollecitato il richiesto avviso;

Considerato che la classificazione e riclassificazione delle zone sismiche attiene a finalità di tutela della incolumità e sicurezza pubblica;

Decreta:

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S=9, le zone della regione Lombardia comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI BRESCIA
(S = 9)

Agnosine
Barghe
Caino
Castelcovati
Castrezzato
Comezzano-Cizzago
Gardone Riviera
Gargnano
Gavardo
Odolo
Orzinuovi
Orzivecchi
Paitone
Pompiano
Preseglie
Prevalle
Provaglio Val Sabbia
Puegnago sul Garda
Roccafranca
Roè Volciano
Rudiano
Sabbio Chiese
Salò
San Felice del Benaco

Serle
Toscolano-Maderno
Treviso Bresciano
Urago d'Oglio
Vallio Terme
Vestone
Villanuova sul Clisi
Vobarno

PROVINCIA DI PAVIA
(S = 9)

Varzi

PROVINCIA DI BERGAMO
(S = 9)

Calcio
Fontanella
Pumenengo
Torre Pallavicina

PROVINCIA DI CREMONA
(S = 9)

Casaletto di Sopra
Romanengo
Soncino
Ticengo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(1710)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° dicembre 1983, n. **1060**.
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Dottor Marcello Candia », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1060. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Dottor Marcello Candia », in Milano. La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Maria Vismara in Moreiro con atto n. 147646/26596 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1984
Registro n. 3 *Esteri, foglio n.* 20

DECRETO 10 gennaio 1984, n. **45**.
Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro studi e ricerche sulla devianza e l'emarginazione », in Milano.

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro studi e ricerche sulla devianza e l'emarginazione », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 311

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Acerbo Angelo, esercente in Penne, distretto notarile di Teramo, dal 26 maggio 1984;
Monica Achille, esercente in Salerno, dal 3 giugno 1984;
Brizi Eugenio, esercente in Roma, dal 7 giugno 1984;
Grazzi Nicola, esercente in Viadana, distretto notarile di Mantova, dal 10 giugno 1984;
Giudice Antonio Maria Benedetto, esercente in Milano, dal 16 luglio 1984;
Cappellini Gualtiero, esercente in Pistoia, dal 28 luglio 1984.

(1718)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.

Il giorno 7 febbraio 1984 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 febbraio 1979, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 15 febbraio 1979.

In conformità dell'art. 16 l'accordo è entrato in vigore il giorno 22 febbraio 1984.

(1665)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omes, costruzioni meccaniche, con sede in Santorso (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex, con sede e stabilimento in S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omes, costruzioni meccaniche, con sede in Santorso (Vicenza), è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omes, costruzioni meccaniche, con sede in Santorso (Vicenza), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bignozzi, in Bondeno (Ferrara), è prolungata al 13 novembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rohm and Haas Italia S.p.a., con sede e uffici in Milano e stabilimento in Mozzanica (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi e C., con sede in Comunanza (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 febbraio 1982 all'8 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, stabilimento di Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promozione attività industriali di Brindisi, con sede in Brindisi, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi nuoresi, con sede in Porto Torres e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rohm and Haas Italia S.p.a., con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Mozzanica (Bergamo), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi nuoresi, con sede in Porto Torres e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1533)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenchi n. 4 e n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82. — Data: 7 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Altruda Maria Grazia, nata a Frattamaggiore il 14 ottobre 1947. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2120. — Data: 21 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale debito pubblico ufficio ricevimento. — Intestazione: Scardigli Isa, nata a Roma il 30 aprile 1943. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 13. — Capitale: L. 100.000 com.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a posti di segretario presso l'Università di Firenze

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario (sesta qualifica funzionale), il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 10 febbraio 1984, si svolgeranno presso l'istituto matematico « Ulisse Dini », viale Morgagni n. 67/A, Firenze, nei giorni 10 e 11 settembre 1984 con inizio alle ore 8.

(1701)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 138, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di architettura, secondo il seguente calendario:

prima prova: 11 aprile 1984, ore 9;
seconda prova: 12 aprile 1984, ore 9.

(1760)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 39/40 del 25 settembre-2 ottobre 1980, parte II Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1980, registro n. 75, foglio n. 234, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nelle segreterie universitarie indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1977, registro n. 84, foglio n. 282, ed è stato dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

(1678)

REGIONE LOMBARDIA

Elevazione, da due a tre, del numero dei posti del concorso ad assistente medico addetto al servizio di I.P.A.T.S.L.L. presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il numero dei posti del concorso ad assistente medico addetto al servizio di I.P.A.T.S.L.L. presso l'unità sanitaria locale n. 25 è elevato da due a tre.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(1703)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vigile sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 25.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vigile sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(1705)

Revoca del concorso ad un posto di responsabile del servizio di I.P.A.T.S.L.L. presso l'unità sanitaria locale n. 25

Il concorso ad un posto di responsabile del servizio di I.P.A.T.S.L.L. presso l'unità sanitaria locale n. 25, in Clusone (Bergamo), è revocato.

(1704)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di cardiologia e cure intensive cardiologiche;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità operativa di psichiatria;
sei posti di operatore professionale collaboratore-ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(1766)

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE « GALILEO FERRARIS » DI TORINO

Concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente del ruolo amministrativo

L'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », corso Massimo d'Azeglio, 42, 10125 Torino, bandisce un concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente in prova, nel ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

(1709)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di terapista della riabilitazione e di operatore tecnico cuoco

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di terapista della riabilitazione (sesto livello);
un posto di operatore tecnico cuoco (quarto livello).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(1682)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1983, n. **66.**

Piano socio-sanitario della regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 6 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In armonia con l'ordinamento speciale della Regione, la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e le relative leggi regionali di applicazione, è approvato il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1983-85, costituito dalla presente legge, dalle norme di indirizzo e di direttiva contenute dai suoi allegati e dalle relative tabelle.

La presente legge avrà validità anche dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e, da tale data, si applica limitatamente alle disposizioni non in contrasto con essa.

Il piano socio-sanitario 1983-85 è comunque oggetto di verifica in conseguenza dell'emanazione del piano sanitario nazionale al fine di adeguare ed armonizzare le proprie disposizioni a quelle della legge nazionale.

Art. 2.

Il piano socio-sanitario persegue i seguenti obiettivi:

la tutela, intesa come intervento globale ed unitario, della salute fisica e psichica della popolazione, privilegiando la prevenzione, le attività di assistenza sanitaria e socio-assistenziale di base e sviluppando le prestazioni di riabilitazione e gli interventi di reinserimento sociale;

l'integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali;

la distribuzione equilibrata ed organica sul territorio regionale dei servizi e presìdi sanitari e socio-assistenziali, nel quadro della realizzazione delle aree funzionali di assistenza socio-sanitaria di base e di assistenza specialistica integrativa dell'assistenza di base;

la qualificazione delle prestazioni e l'adeguamento dei servizi ai bisogni reali della popolazione, con particolare riguardo alla piena capacità ed autosufficienza dei servizi regionali in rapporto alla domanda di prestazioni diagnostiche ed in collegamento con strutture pubbliche di altre regioni e dei paesi limitrofi dell'area linguistica francofona per le prestazioni di cura e di riabilitazione che non possono essere erogate nella Regione in considerazione del rapporto tecnico-funzionale esistente fra le sue particolari condizioni e le specifiche finalità e caratteristiche tecniche e specialistiche delle prestazioni da erogare;

l'impiego ottimale delle risorse in termini di efficienza ed efficacia, per il raggiungimento di una più elevata produttività del sistema socio-sanitario nel rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici;

il reinserimento sociale dei soggetti emarginati, favorendo processi di superamento delle strutture di ricovero;

il maggior coinvolgimento della popolazione e la responsabile partecipazione degli operatori dei servizi alla programmazione e controllo delle attività socio-sanitarie;

la formazione professionale permanente del personale.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, il piano socio-sanitario, nel triennio 1983-85, persegue, in via prioritaria, la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici ed azioni programmatiche:

a) l'attivazione della struttura organizzativa dei servizi della U.S.L. ai vari livelli: zonale, distrettuale e polidistrettuale di competenza;

b) l'attivazione della organizzazione dei distretti socio-sanitari di base e dei relativi presìdi;

c) il potenziamento della rete poliambulatoriale;

d) il completamento della struttura ospedaliera secondo il programma di investimenti finanziati con apposito fondo del fondo sanitario nazionale;

e) il potenziamento dei servizi per l'igiene pubblica e tutela dell'ambiente e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro;

f) il potenziamento dei servizi per l'igiene e l'assistenza veterinaria;

g) la realizzazione dei progetti-obiettivo;

h) il coordinamento e l'integrazione, nell'attesa del riordino delle funzioni in materia di assistenza sociale, fra le funzioni svolte dalla U.S.L. e quelle svolte dai servizi sociali di competenza della Regione e dei comuni singoli o associati;

i) il potenziamento delle iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria;

l) il potenziamento delle attività di formazione, riconversione, riqualificazione ed aggiornamento permanente del personale;

m) l'attuazione della organizzazione dipartimentale;

n) l'attivazione del sistema informativo socio-sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale;

o) l'attuazione delle azioni finalizzate al risparmio ed al controllo della spesa.

I progetti-obiettivo e le azioni programmatiche sono specificati negli allegati alla presente legge.

Art. 4.

Le previsioni del piano si realizzano nel triennio di validità del piano stesso.

La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma la sua potestà regolamentare e di indirizzo, nonché i suoi atti e provvedimenti al piano socio-sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attività in esso previste, sia nel settore sanitario che in quello socio-assistenziale.

In particolare, ai contenuti ed agli indirizzi del piano uniformano i loro atti e provvedimenti l'unità sanitaria locale ed i comuni nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.

La gradualità e le modalità di realizzazione del piano sono correlate alla disponibilità delle risorse finanziarie, del personale, nonchè alla realizzazione delle strutture.

La Regione, in relazione alle verifiche di attuazione del piano, può aggiornare annualmente con legge il piano socio-sanitario. Al primo aggiornamento si dovrà provvedere entro il 31 dicembre 1983.

Art. 5.

Alla gestione coordinata dall'assistenza sanitaria e dall'assistenza sociale, secondo quanto stabilito al titolo III della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, si provvede a seguito di apposita legge regionale di riordinamento dell'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale e, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

A tal fine l'U.S.L., contestualmente alla predisposizione del bilancio di previsione per la gestione dei servizi sanitari per l'anno 1985, predispone — secondo le indicazioni dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale — il bilancio di previsione per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'unità sanitaria locale assume la denominazione di unità locale socio-sanitaria (U.L.S.S.).

Fino alla emanazione delle norme o alla data di cui al primo comma, le funzioni socio-assistenziali seguitano ad essere esercitate dagli enti competenti, ai sensi della vigente legislazione, i quali provvedono alla organizzazione dei servizi e della attività, attenendosi ai criteri, indirizzi e vincoli del presente piano. Gli operatori socio-assistenziali dipendenti dalla Regione, che operano nei distretti socio-sanitari di base, sono distaccati presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e dipendono funzionalmente da questa. Tale personale, individuato secondo apposito elenco deliberato con decreto del presidente della giunta regionale, nell'ambito dell'attività che svolge nei distretti, è tenuto ad espletare le attività di competenza della Regione nei limiti e secondo le modalità stabilite da que-

sta. Le spese relative a detto personale e la relativa gestione amministrativa, rimangono a carico dell'amministrazione regionale.

Per l'espletamento di prestazioni di assistenza sanitaria connesse all'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, i comuni devono avvalersi esclusivamente dei servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre 1983, nell'ambito della costituzione del servizio socio-sanitario regionale, si provvederà, con apposita legge, al riordinamento delle funzioni dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione nei settori sanitario, sociale, assistenziale e delle attribuzioni prefettizie in materia di assistenza e beneficienza pubblica di competenza del presidente della giunta regionale.

Tale riordinamento dovrà basarsi in particolare:

sull'organizzazione delle funzioni per aree di intervento e per le esigenze di programmazione in rapporto alle indicazioni del piano sanitario nazionale ed ai fini della elaborazione e gestione del piano socio-sanitario regionale;

sulla flessibilità della struttura realizzata con il costante adeguamento di essa alla priorità degli obiettivi di intervento ed allo sviluppo delle tecniche organizzative e procedurali;

sul momento unitario di pianificazione, legislazione, indirizzo, controllo, intervento e supporto tecnico-operativo;

sulla integrazione interdisciplinare;

sulla valorizzazione del momento collegiale;

su modalità operative di tipo dipartimentale, in collegamento con altri settori funzionali dell'amministrazione regionale e con i servizi dell'U.S.L.;

sul rispetto e promozione della professionalità degli operatori, attuata con la partecipazione attiva ed il lavoro di gruppo.

Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personale e funzionali.

Art. 7.

In attesa della emanazione della legge regionale di cui all'art. 36 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e fatte salve le prescrizioni del piano sanitario nazionale, le prestazioni idrotermali da erogarsi ai sensi del predetto articolo, limitate al solo aspetto terapeutico, sono assicurate tenendo conto delle eventuali preferenze dell'utente e privilegiando, comunque, gli stabilimenti termali gestiti dall'U.S.L. per i quali, nell'ambito della suddetta legge regionale, si provvederà con apposito programma oltreché ai fini dell'integrazione e qualificazione sanitaria anche ai fini della legge regionale di cui all'art. 66 della legge statale predetta per quanto concerne l'utilizzo sotto il profilo economico, turistico ed ambientale.

L'accesso alle suddette prestazioni è autorizzato a livello polidistrettuale, su motivata prescrizione di un medico dipendente dal servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base, fatte comunque salve le modalità e le condizioni di erogazione di competenza dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. per i propri assicurati.

Art. 8.

La Regione, nel quadro di applicazione dell'art. 39 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione alle proprie peculiarità statutarie ed al fine di assicurare l'assistenza sanitaria e la formazione professionale necessarie al completamento del proprio servizio socio-sanitario regionale stipula convenzioni con università ubicate in altre regioni, nonché — previa intesa con i competenti organi francesi e svizzeri — con cliniche universitarie ed ospedali pubblici individuati in ragione delle loro specifiche finalità e caratteristiche tecniche e specialistiche.

Con la legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge statale citata, vengono disciplinati i casi in cui è ammessa l'assistenza presso le strutture sanitarie di cui al comma precedente.

Art. 9.

L'unità sanitaria locale definisce la pianta organica del personale dei presìdi, servizi ed uffici in conformità alle previsioni di piano ed alle conseguenti direttive della giunta regionale.

La costituzione, la tipologia e l'ubicazione dei presìdi sanitari e socio-assistenziali sono determinate con il piano e dalle conseguenti direttive della giunta regionale.

Sono nulli di diritto ed impegnano la responsabilità personale e diretta di chi li dispone e di chi vi dà esecuzione, tutti gli atti o provvedimenti effettuati in violazione delle norme di cui ai precedenti comma.

Art. 10.

Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede nel modo che segue:

1) per la gestione dei servizi sanitari:

a) con le disponibilità e nel rispetto dei vincoli relativi ai fondi assegnati alla Regione a titolo di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con le disponibilità che saranno acquisite dai comuni a seguito di eventuale alienazione o trasformazione dei beni patrimoniali trasferiti ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) per la gestione dei servizi socio-assistenziali:

a) con le disponibilità specificamente iscritte nella legge di bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1983-85;

b) con i fondi degli enti locali:

c) con le disponibilità che saranno acquisite dalla unità sanitaria locale a qualsiasi titolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 23 giugno 1983.

ANDRIONE

(Omissis).

(563)

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1983, n. **67.**

Intervento finanziario in capo alla gestione speciale della società finanziaria regionale Valle d'Aosta a favore dell'ENEL.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 5 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della speciale gestione della società finanziaria regionale Valle d'Aosta, di cui agli articoli 5 e 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è elevato della somma di lire 2,2 miliardi.

Art. 2.

La Finaosta S.p.a. è autorizzata a concedere all'Ente nazionale energia elettrica un mutuo di lire 2,2 miliardi alle condizioni che seguono:

durata anni venti;

tasso di interesse 13 % annuo;

ammortamento in rate bimestrali costanti posticipate.

Il prestito è concesso in relazione alla necessità di creare nuovi livelli occupazionali in comune di Châtillon in dipendenza del trasferimento da Ivrea della sede degli uffici della direzione del Gruppo impianti ENEL.

Art. 3.

L'onere di L. 2.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 36400 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante aumento di pari importo delle entrate derivanti dai proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent già accertate sul cap. 300.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 novembre 1983

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1983, n. **68.**

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del 5 dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1983, n. **69.**

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del 5 dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(564)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1983, n. **70.**

Intervento finanziario in capo alla gestione speciale della società finanziaria regionale Valle d'Aosta a favore della Società funivie di Champoluc S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della speciale gestione della società finanziaria regionale Valle d'Aosta, di cui agli articoli 5 e 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è elevato della somma di lire 2 miliardi.

Art. 2.

La Finaosta S.p.a. è autorizzata a concedere alla Società funivie Champoluc S.p.a. un mutuo di lire 2 miliardi alle condizioni che seguono:

durata anni quattordici con ammortamento dal quinto anno;

tasso di interesse 13 % annuo;

ammortamento in rate semestrali costanti posticipate.

Il prestito è concesso in relazione alla necessità di ripristinare l'esercizio funiviario Champoluc-Crest.

Art. 3.

L'onere di L. 2.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 36400 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertato incremento delle entrate iscritte al cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio per conguaglio quote di ripartizione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 novembre 1983

ANDRIONE

(565)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	98.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227